

**Tribunale Ordinario di Torino**

Avv. POZZA MASSIMO
VIA GARIBALDI, 44
10122 TORINO TO

n. tel: 0114369934

n. fax:

Avv. CIARAMELLA MARIA IRMA
CORSO VITTORIO EMANUELE II 64
10121 TORINO TO

n. tel: 011-5178535

n. fax: 011-5178503

Avv. MAZZIOTTI MARIO
VIA MICHELE SCHINA, 15
10143 TORINO TO

n. tel: 011485584

n. fax: 0114372261

Avv. CIVALE GIUSEPPE
VIA MICHELE SCHINA 15
10143 TORINO

n. tel:

n. fax:

Avv. D'ONOFRIO PATRIZIA
C.SO FERRUCCI, 66
10138 TORINO TO

n. tel: 0114334358

n. fax: 0114305116

Avv. POLI ELENA
VIA MICHELE SCHINA, 15
10143 TORINO TO

n. tel: 011485584

n. fax: 0114372261

Avv. SCARANARI CHIARA
VIA SCHINA 15
10121 TORINO TO

n. tel: 011-485584

n. fax: 011-4372261

Sezione 01 - Pal. di Giustizia piano IV

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 23737/2011

Giudice: LIBERATI GIOVANNI

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM-CGIL
Avv. INGEGNERI SILVIA

Avv. POLI ELENA

Convenuto principale CALLEGARIN MASSIMILIANO
Avv.



Tribunale Ordinario di Torino

Convenuto (altro)	RUSSO ROBERTO Avv. D'ONOFRIO PATRIZIA
Convenuto (altro)	BELLOMO CLAUDIO Avv. SCARANARI CHIARA
Convenuto (altro)	VIGLIANI LAURA Avv. SCARANARI CHIARA
Convenuto (altro)	NOVARA LAURA Avv. MAZZIOTTI MARIO
Convenuto (altro)	GUCCI PASQUALE Avv. MAZZIOTTI MARIO Avv. CIVALE GIUSEPPE
Convenuto (altro)	CARBONE CARMELO Avv. D'ONOFRIO PATRIZIA
Convenuto (altro)	CONCON LORETTA Avv. POZZA MASSIMO
Convenuto (altro)	CALO' GIOVANNI Avv. POZZA MASSIMO
Convenuto (altro)	NOVARA LAURA Avv. CIVALE GIUSEPPE
Convenuto (altro)	CALVARUSO ANGELA Avv.
Intervenuto	FISMIC Avv. D'AMATO TIZIANA
Intervenuto	CALLEGARIN MASSIMO Avv. CIARAMELLA MARIA IRMA Avv. SCALENGHE CARLO BRUNO Avv. D'AMATO TIZIANA
Intervenuto	FISMIC Avv. SCALENGHE CARLO BRUNO Avv. CIARAMELLA MARIA IRMA

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Torino 28/10/2011


IL CANCELLIERE



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Causa iscritta al n. 23737 del ruolo generale civile dell'anno 2011.

Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.9.2011, esaminati gli atti, sentite le parti,

osserva

1. Con ricorso depositato il 25.8.2011 la FIOM CGIL Provinciale di Torino ha agito nei confronti dei componenti della Commissione elettorale per le elezioni delle RSU presso la S.p.a. FGA Officine Automobilistiche Grugliasco (e cioè Massimiliano CALLEGARIN, che ne è il Presidente, Giovanni CALO', Loretta CONCONI, Angela CALVARUSO, Carmelo CARBONE, Roberto RUSSO, Claudio BELLOMO, Laura VIGLIANI, Laura NOVARA e Pasquale CUCCI, che ne sono componenti), allo scopo di sentir determinare, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., le date in cui dovranno svolgersi le consultazioni relative alla procedura elettorale di rinnovo della RSU, indette dalla Commissione per il 12 ed il 13 dicembre del 2012, o, in subordine, al fine di sentir ordinare alla medesima Commissione elettorale di fissare tale consultazione elettorale in date più prossime.
2. Si duole, in particolare, la ricorrente della fissazione per i giorni 12 e 13 dicembre del 2012 delle date per la consultazione elettorale per il rinnovo delle suddette RSU, disposta dalla Commissione elettorale nel corso della riunione del 14 giugno 2011, in ordine alla quale essa, tra l'altro, aveva anche proposto ricorso alla Commissione elettorale che, però, non aveva dato ancora alcuna risposta.
Tale delibera sarebbe, ad avviso della ricorrente, illegittima, in quanto avrebbe ingiustificatamente deciso di procrastinare di un anno e mezzo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo della RSU, in violazione dell'insieme delle disposizioni che regolano le procedure di rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, determinando un'ingiustificata eccessiva vacanza dell'organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori, pregiudicando di conseguenza irrimediabilmente il loro diritto ad essere rappresentati.
3. Il CALLEGARIN, oltre ad eccepire la carenza di legittimazione passiva dei singoli componenti della Commissione elettorale ed anche di quest'ultimo organo, ha resistito a tale istanza, sulla base del rilievo che la fissazione della data delle votazioni per l'elezione delle RSU sarebbe rimessa ad una determinazione discrezionale della Commissione elettorale: quest'ultima nella specie sarebbe stata corretta, soprattutto tenendo conto del fatto che l'attività produttiva all'interno dell'ex stabilimento Bertone di Grugliasco (ora acquistato dalla S.p.a. FGA Officine Automobilistiche Grugliasco) sarebbe ripresa soltanto alla fine del mese di gennaio 2012, nonché della circostanza che attualmente i lavoratori del complesso produttivo erano in cassa integrazione a zero ore,

oppure distaccati presso altre unità produttive, e che quindi si trattava di uno stabilimento all'interno del quale non si svolgeva un'attività e nel quale non vi erano lavoratori.

Inoltre non poteva essere ignorata la circostanza che, per effetto dell'accordo sindacale approvato il 4 maggio 2011, dall'inizio dell'anno 2012 la rappresentanza sindacale sarebbe stata garantita non più dalle RSU, bensì dalle nuove RSA, con la conseguenza che l'istanza dell'associazione ricorrente sembrava diretta, nella sostanza, a sovvertire il risultato di detto accordo sindacale del 4 maggio 2011, con la conseguente inammissibilità della domanda cautelare formulata dal ricorrente.

In ogni caso la RSU ancora presente all'interno dell'azienda, sebbene oltre la metà dei componenti avessero presentato le dimissioni, era ancora organismo idoneo a garantire la rappresentanza dei lavoratori, quantomeno per la gestione ordinaria, sino al rinnovo della rappresentanza stessa.

4. Analoghe difese ha svolto la FISMIC, intervenuta volontariamente in giudizio con il medesimo difensore del CALLEGARIN, nella sua veste di organizzazione sindacali presenti all'interno dello stabilimento di Grugliasco.

5. I convenuti CARBONE e RUSSO, costituitisi congiuntamente con il medesimo difensore, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione, per la necessità di ricorrere al comitato dei garanti previsto dal regolamento per le elezioni delle RSU, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sulla base del rilievo che lo stesso comporterebbe la condanna dei convenuti ad un fare infungibile, nonché la propria carenza di legittimazione passiva.

Nel merito hanno contestato sia l'esistenza di alcun diritto da tutelare, sia di qualsiasi pregiudizio irreparabile che potrebbe derivare alla ricorrente nelle more del giudizio ordinario, soprattutto in considerazione della circostanza che dal 1 gennaio 2012 sarebbe entrato in vigore anche presso lo stabilimento di Grugliasco il cosiddetto accordo di Pomigliano, che avrebbe comportato la decadenza delle RSU e l'istituzione delle RSA, nominate direttamente dai sindacati, con la conseguente irrilevanza della elezione delle RSU, concludendo per il rigetto del ricorso.

6. Anche i convenuti CALO' e CONCON, costituitisi anch'essi congiuntamente ma con altro difensore, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, per non essere ravvisabile alcuna violazione nella fissazione della data per le elezioni delle RSU per il 12 e 13 dicembre 2012, in quanto l'accordo interconfederale vigente ed il regolamento per le elezioni prevedevano soltanto che le stesse avvenissero entro 36 mesi dalla precedente tornata elettorale, sicché non poteva ravvisarsi la violazione prospettata dalla ricorrente; hanno anch'essi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per il mancato ricorso al comitato dei garanti previsto dall'articolo 20 dell'accordo interconfederale e dall'articolo 24 del regolamento per le elezioni.

Nel merito hanno eccepito la mancanza del pericolo irreparabile posto dalla ricorrente a fondamento dell'istanza, di cui hanno chiesto il rigetto.

7. I convenuti BELLOMO, VIGLIANI, CUCCI e NOVARA, hanno, invece, aderito alla istanza formulata dalla ricorrente, esponendo di aver già proposto che le elezioni si tenessero entro il 30 giugno 2011 e che la decisione di differire la consultazione

elettorale il 12 ed il 13 dicembre 2012 aveva l'effetto di privare, per quasi due anni, i lavoratori della rappresentanza sindacale in azienda, e dunque di un'azione sindacale di tutela, tra l'altro in una situazione di particolare delicatezza, nella quale si rendeva necessaria la gestione degli accordi sindacali sottoscritti per la ristrutturazione aziendale in corso.

8. Sentite le parti all'udienza del 15.9.2011, il Giudice designato, con ordinanza del 20.9.2011, disattese le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti CALLEGARIN, CARBONE, RUSSO, CALO' e CONCON e dalla intervenuta volontaria FISMIC (di difetto di giurisdizione ed inammissibilità della istanza), ha fissato altra udienza di discussione per il 29.9.2011, anche al fine di verificare la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della CALVARUSO.

Sentite nuovamente le parti in tale udienza, il Giudice designato, con ordinanza del 4.10.2011, ha assegnato termine alla ricorrente per depositare la cartolina postale relativa alla notificazione del ricorso alla CALVARUSO, non ancora nella disponibilità della ricorrente, riservando la decisione alla scadenza di tale termine.

9. Deve, preliminarmente, darsi atto della rituale instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della CALVARUSO (non costituitasi), come si ricava dalla cartolina postale relativa alla notificazione del ricorso nei suoi confronti, depositata dalla ricorrente il 6.10.2011, da cui si desume il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza il 15.9.2011.

10. Ciò premesso, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, tra gli altri, dal CALLEGARIN, sulla base del rilievo che l'istanza cautelare avrebbe dovuto essere proposta alla Commissione elettorale, unico soggetto competente, nella sua unitarietà di organo collegiale, in ordine alla fissazione della data per le elezioni delle RSU, e non ai suoi componenti, giacché, essendo tale organo privo di rilevanza esterna, l'istanza è stata, correttamente, proposta nei confronti di tutti i componenti l'organo stesso, nei cui confronti, pare, quindi, essere stato validamente instaurato il contraddittorio in ordine alla istanza formulata dalla ricorrente.

11. Nel merito deve rilevarsi come appaia condivisibile l'affermazione del sindacato ricorrente, come tale espressivo del diritto alla rappresentanza dei suoi associati, secondo cui l'indizione delle elezioni per l'elezione delle RSU presso la S.p.a. FGA Officine Automobilistiche Grugliasco per una data successiva di oltre un anno e mezzo dalla data della indizione, e cioè per il 12 ed il 13 dicembre 2012 sarebbe illegittima, in quanto avrebbe ingiustificatamente deciso di procrastinare di un anno e mezzo lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo della RSU, in violazione dell'insieme delle disposizioni che regolano le procedure di rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, determinando un'ingiustificata eccessiva vacanza dell'organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori, pregiudicando irrimediabilmente il loro diritto ad essere rappresentati.

12. In particolare, appare condivisibile la valutazione di arbitarietà della fissazione per il 12 del 13 dicembre 2012 della consultazione elettorale per il rinnovo delle RSU, sia

perché, come accennato, determina un'ingiustificata eccessiva vacanza dell'organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori; sia perché contraria ed esorbitante rispetto al ruolo di controllo e vigilanza spettante alla Commissione elettorale in merito all'applicazione della procedura elettorale, finalizzato esclusivamente al tempestivo, celere e corretto svolgimento della stessa; sia, infine, perché, sostanzialmente, diretto a vanificare l'elezione delle suddette RSU, per essere stata fissata la data per le elezioni in un'epoca in cui le stesse non saranno più esistenti.

13. Non sembra, infatti, che la determinazione della data di tali elezioni sia rimessa ad una scelta discrezionale della Commissione, con l'unico limite dei 36 mesi dalle precedenti elezioni, in quanto, fermo il generale principi della effettività della rappresentanza sindacale, le stesse debbono, comunque, essere fissate in modo tale da consentire l'effettività della rappresentanza, con la conseguenza che la loro fissazione ad oltre un anno e mezzo di distanza sembra abbia l'effetto di privare di rappresentanza una parte dei lavoratori (quelli aderenti alla organizzazione sindacale i cui rappresentanti si sono dimessi dalla Commissione).

14. Quanto al pregiudizio nel ritardo, pare, anche a questo proposito, condivisibile l'affermazione della ricorrente, alla quale, fra l'altro, hanno aderito anche i suddetti BELLOMO, VIGLIANI, CUCCI e NOVARA, in quanto la mancanza di una valida rappresentanza sindacale, essendo venuto a mancare oltre la metà dei componenti delle precedenti rappresentanze sindacali unitarie (per effetto delle dimissioni degli aderenti all'associazione ricorrente, che costituivano oltre il 50% dei componenti delle RSU in questione), rende inidonea la esistente RSU ed operante in regime di prorogatio a salvaguardare gli interessi dei lavoratori in un momento di crisi aziendale e di elevata conflittualità, sia pure anche soltanto fino al 31 dicembre 2011, giacché, come sottolineato dai resistenti CALLEGARIN, CARBONE, RUSSO, CALO' e CONCON, ed anche dalla intervenuta volontaria FISMIC, dal 1 gennaio 2012 diverranno efficaci gli accordi sottoscritti 4 maggio 2011, per effetto dei quali non vi saranno più le RSU ma le nuove RSA: ciò, tuttavia, non esclude il diritto ad una piena rappresentanza sindacale, né l'urgenza della stessa, che appare, invece, quantomai necessaria proprio in un momento di conflittualità e di crisi aziendale.

15. Sotto quest'ultimo profilo, d'altra parte, anche la circostanza che lo stabilimento di Grugliasco sia chiuso e non operi non sembra determini inutilità delle RSU (che comunque non ne rende superflua l'elezione), la cui funzione è proprio quella di rappresentare i lavoratori e tutelarli in momenti, come quello attuale, di crisi aziendale ed occupazionale.

16. Sembra, in conclusione, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, che l'istanza subordinata formulata dalla ricorrente, e cioè di ordinare alla Commissione elettorale di fissare le date della consultazione elettorale, debba essere accolta.

17. Non sembra, infatti, che debba procedersi direttamente alla determinazione delle date, parendo sufficiente, al fine di salvaguardare gli interessi fatti valere dalla ricorrente, ordinare a tutti i componenti della suddetta Commissione elettorale di fissare le date della consultazione elettorale per il rinnovo delle RSU presso le FGA Officine

Automobilistiche Grugliasco S.p.a. in due giornate consecutive entro il 15 novembre 2011, posto che, come concordemente riferito da tutte le parti, il 19 novembre 2011 dovrebbe riaprire lo stabilimento.

Tale ordine sembra, infatti, ammissibile, giacché, contrariamente a quanto ritenuto dai convenuti CARBONE e RUSSO, non comporta un fare infungibile ma, anzi, è suscettibile di esecuzione coattiva.

18. La complessità della controversia e la sua natura, costituiscono motivi di rilevanza tale da compensare integralmente le spese processuali fra tutte le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies e ss. e 700 c.p.c.

Ordina a tutti i componenti della Commissione elettorale per le elezioni delle RSU presso la FGA Officine Automobilistiche Grugliasco S.p.a., e cioè a MASSIMILANO CALLEGARIN, GIOVANNI CALO', LORETTA CONCONI, ANGELA CALVARUSO, CARMELO CARBONE, CLAUDIO BELLOMO, LAURA VIGLIANI, LAURA NOVARA, PASQUALE CUCCI, di fissare le date della consultazione elettorale per il rinnovo delle RSU presso le FGA Officine Automobilistiche Grugliasco S.p.a. in due giornate consecutive entro il 15 novembre 2011.


Dichiara interamente compensate le spese processuali fra tutte le parti.

Si comunichi con urgenza a tutte le parti anche a mezzo telefax.

Torino, 27.10.2011.

Il Giudice designato

Giovanni Liberati



TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
DEPOSITO
CANTIERA

Torino, 28 OTT. 2011

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO
L. L. L. L. L.

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO
L. L. L. L. L.